

**Informativa sulla Politica di impegno
di Equita Capital SGR S.p.A.**

AGGIORNATO AL 10 NOVEMBRE 2020

1. Premessa

La Direttiva europea 2017/828 (cd. *SHRD2*), che modifica la precedente direttiva 2007/36/CE - *Shareholders' Rights Directive* o "*SHRD*" circa l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Il recepimento della *SHRD2* è avvenuto in Italia con la pubblicazione del decreto legislativo n. 49/2019, attuativo della direttiva, che ha modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF ("Politica di impegno"), gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. In applicazione della sezione del TUF avente ad oggetto "*Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto*", si qualificano quali "gestori di attivi" le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli; si qualificano invece come "investitori istituzionali" le imprese di assicurazione e di riassicurazione ed i fondi pensione (esclusi quelle di piccole dimensioni).

Equita Capital SGR S.p.A. (la "**Società**" o la "**SGR**") è gestore di attivi ai sensi dell'art. 124 - *quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La politica descrive le modalità con cui i suddetti soggetti monitorano le società partecipate su questioni rilevanti (compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario), dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno, rendicontando inoltre su base annua le modalità di attuazione di tale politica di impegno e comunicando come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti (salvo casistiche non rilevanti).

Il perimetro di applicazione è costituito dagli investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possono scegliere di non adempiere ad uno o più di tali obblighi; in tal caso devono però fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta.

La presente Informativa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data xx xxxx 2020.

2. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi sono:

- Direttiva 2007/36/CE (cd. SHRD) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
- Direttiva 2017/828/UE (cd. SHRD2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 2018 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
- Decreto legislativo n. 49/2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828, relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Capo II Titolo III Parte IV Sezione I *ter* (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto).

3. Scelte effettuate dalla SGR

A seguito delle valutazioni interne effettuate, la SGR ha scelto di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 124-quinquies comma 3 del TUF, ovvero di non adottare una Politica di impegno e gli adempimenti correlati. La scelta della SGR è motivata dalla mancanza, alla data di redazione dell'Informativa, di "posizioni rilevanti" in emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato comunitario, intendendo come tali posizioni detenute tramite il servizio di gestione collettiva superiori al 5% del capitale sociale degli emittenti¹.

¹ La soglia del 5% non è rilevante con riguardo alle posizioni assunte nell'ambito delle gestioni in regime di delega: in tal caso, a prescindere dalla soglia % di partecipazione nell'emittente, è in carico al soggetto delegante l'adempimento degli obblighi correlati.